



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 3/2008
Gennaio 2008*

Scadenzario Marzo-Aprile 2008

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Patto di stabilità interno
- Entrate
- Spesa
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contributi previdenziali
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto

Patto di stabilità interno

L'obiettivo del saldo finanziario 2007

1. Con D.P.C.M. 13 dicembre 2007 sono individuati i comuni e gli importi per spese in conto capitale e di parte corrente sostenute per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, da escludere, limitatamente all'anno 2007, dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno. *(in G.U. n.10 del 12 gennaio 2008).*

Entrate

Trasferimenti statali

1. L'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compreso l'avanzo di amministrazione, non comporta variazioni nel contributo a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. *(comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 dicembre 2007).*

Trasferimenti statali – Fondo Iva

1. Relativamente al fondo per il contenimento delle tariffe per servizi non commerciali, anche a seguito degli ulteriori acconti disposti in pagamento per l'anno 2006 (40%) e 2007 (50%), i dati relativi ai trasferimenti sono ancora da considerarsi provvisori, soggetti ad eventuali recuperi e/o conguagli. *(comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 dicembre 2007).*

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. I comuni hanno diritto ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale, pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. *(art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, nel testo della conversione nella legge 2 dicembre 2005, n.248).*

1.1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 3 dicembre 2007, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale. *(in G.U. n.292 del 17 dicembre 2007).*

1.2. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati e, comunque, incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

2. I soggetti gestori o concessionari del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati sugli immobili insistenti nel territorio comunale per i quali il servizio è istituito acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. *(art.1, c.106, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2.1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 14 dicembre 2007 sono stati approvati modello e specifiche tecniche di trasmissione. *(in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007).*

2.2. La trasmissione dei dati, a partire da quelli concernenti il periodo 2007, deve essere effettuata, per via telematica, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Spesa

Personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (*art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo aggiunto dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Il principio della riduzione può essere derogato con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e semprechè sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i vincoli finali del patto di stabilità per l'esercizio in corso;
- b) il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
- c) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficiarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217;
- d) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003.

1.2. Le deroghe sono ammissibili solo se analiticamente motivate, per dare contezza all'esterno delle motivazioni sottese e consentire ai competenti organi di controllo di esprimere valutazioni al riguardo, e se connesse, quindi, ad indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, ad interventi di potenziamento di servizi, anch'essi opportunamente rappresentati. (*nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n.4431*).

2. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, al lordo di oneri riflessi e Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. Eventuali deroghe al tetto di spesa devono essere supportate da analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e semprechè sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficiarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217, ridotto del 15%;
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003, ridotto del 20%. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, nel testo modificato dall'art.3, c.121, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2.2. Le deroghe sono ammissibili solo se analiticamente motivate, per dare contezza all'esterno delle motivazioni sottese e consentire ai competenti organi di controllo di esprimere valutazioni al riguardo, e se connesse, quindi, ad indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, ad interventi di potenziamento di servizi, anch'essi opportunamente rappresentati. (*nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n.4431*).

3. Il regime relativo alle retribuzioni ed emolumenti a carico delle pubbliche amministrazioni, con la disciplina sul tetto retributivo, di cui all'art.3, commi da 43 a 53 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n.244, per gli enti locali ha valore di norma di principio. (*circolare dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 24 gennaio 2008, n.01*).

Contratti di collaborazione e prestazioni professionali

1. Il regime relativo agli emolumenti a carico delle pubbliche amministrazioni, con la disciplina sul tetto del compenso, di cui all'art.3, commi da 43 a 53 della legge finanzia-

ria 24 dicembre 2007, n.244, per gli enti locali ha valore di norma di principio. (*circolare dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 24 gennaio 2008, n.01*).

Servizi pubblici

Funzioni catastali

1. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite. (*art.1, c.195, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. È esclusa la possibilità di esercitare le funzioni affidandole a società private, pubbliche o miste.

1.2. È possibile stipulare convenzioni decennali con l'Agenzia del territorio, a titolo non oneroso, per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali. (*art.1, c.197*).

1.3. Da un emanando DPR decorrerà l'efficacia dell'attribuzione della funzione di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio. (*art.1, c.196*).

1.4. Con provvedimento direttoriale 13 novembre 2007 dell'Agenzia del territorio sono definite specifiche modalità d'interscambio ed i criteri per la gestione della banca dati catastale. (*art.1, c.198*).

1.5. L'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito delle attività realizzate. (*art.1, c.200*).

1.6. L'Agenzia del territorio fornisce assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. (*art.1, c.199*).

2. Con D.P.R. 14 giugno 2007 sono individuate le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei comuni ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte. (*in G.U. n.154 del 5 luglio 2007*).

2.1. Con comunicato di rettifica è pubblicato lo schema tipo di convenzione da adottare. (*in G.U. n.184 del 9 agosto 2007*).

2.2. I comuni possono provvedere alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali attraverso una delle seguenti modalità:

- gestione diretta autonoma;
- gestione diretta attraverso Unione dei comuni o altre forme associative;
- gestione diretta da parte della comunità montana di appartenenza;
- gestione affidata all'agenzia del territorio.

2.3. La soglia minima degli ambiti della gestione associata è di 40 mila abitanti.

2.4. I comuni possono optare per una delle tre aggregazioni di funzioni A, B o C, in ordine progressivo di complessità.

2.5. Le modalità di gestione – diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la comunità montana di appartenenza – e l'opzione sull'aggregazione di funzioni – A, B o C – che si intendono esercitare, devono essere espresse con deliberazione consiliare che, una volta esecutiva, deve essere inviata a mezzo Racc. A.R. all'Agenzia del territorio, sede centrale di Roma, entro il 3 ottobre 2007.

2.6. Nei casi di mancata espressione di volontà di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni, si intende operante la convenzione con l'Agenzia del territorio per la gestione affidata di tutte le funzioni catastali.

2.7. I comuni che non hanno deliberato nei termini, ovvero che hanno deliberato l'assunzione della gestione diretta delle funzioni, possono deliberare entro il 15 luglio 2009 l'esercizio diretto di nuove ed ulteriori funzioni (modificando la scelta operata entro il 3 ottobre 2007), che potranno essere operativamente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009.

3. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 18 dicembre 2007, sono stabilite le condizioni generali di accesso al sistema telematico della banca dati catastale e ipotecaria. (*in G.U. n.296 del 21 dicembre 2007*).

Trasporto pubblico

1. Con D.M. 12 novembre 2007 è stato autorizzato il pagamento per l'anno 2007 dei contributi statali a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni. (*in G.U. n.14 del 17 gennaio 2008*).

2. Con D.M. 26 novembre 2007 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, quale quota relativa all'anno 2007. (*in G.U. n.25 del 30 gennaio 2008*).

3. Con D.M. 15 novembre 2007 è stato autorizzato il pagamento per l'anno 2007 dei contributi statali a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni. (*in G.U. n.16 del 19 gennaio 2008*).

Lavori pubblici

Edilizia residenziale pubblica

1. Un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, finanziato nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, è finalizzato al recupero o adattamento funzionale di alloggi di proprietà ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto, alla locazione o alla costruzione di alloggi. (*art.21, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*).

1.1. Gli alloggi sono da destinare prioritariamente a favore dei conduttori che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000,00 euro.

1.2. Le disponibilità finanziarie pari ad euro 543,955.500,00 sono state ripartite fra le regioni e le province autonome con decreto del ministero infrastrutture 28 dicembre 2007. (*in G.U. n.14 del 17 gennaio 2008*).

1.3. L'effettiva erogazione delle somme attribuite direttamente a ciascun comune, individuato in allegato al D.M. unitamente al tipo di intervento finanziato, avverrà con le modalità e nei tempi previsti, previa verifica tecnica in ordine alla congruità.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza. (*art.1, c.65, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.1. L'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. (*art.1, c.67*).

1.2. L'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.

2. Con deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2008, entrata in vigore il 1° febbraio 2008, sono state aggiornate le modalità attuative sulle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati. (*in G.U. n.23 del 28 gennaio 2008*).

2.1. Il contributo da versare all'Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in quattro fasce a seconda del valore della gara.

2.2. Il pagamento del contributo deve avvenire al momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

2.3. Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura coattiva.

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, non soggetti al patto di stabilità interno, possono procedere ad assunzione di personale nei limiti delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Le assumibilità sono, altresì, condizionate al rispetto del tetto di spesa, che non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

1.2. Le eventuali deroghe, analiticamente motivate, al tetto di spesa (vedi SPESA - Personale – punto 2) consentono di superare tanto il limite di spesa del personale quanto il vincolo di subordinare le assunzioni alle cessazioni nell'anno precedente. (*nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n.4431*).

2. Dal 1° gennaio 2007 sussiste l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e le instaurazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto. (*art.9, c.2, D.L. 1 ottobre 1996, n.510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.608, nel testo modificato dall'art.1, c.1180, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. Indirizzi operativi sugli adempimenti sono forniti dal ministero del lavoro e della presidenza sociale, direzione generale del mercato del lavoro, 4 gennaio 2007, n.440.

2.2. L'obbligo di comunicazione sussiste qualunque sia la modalità di assunzione e grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione.

2.3. Ulteriori indirizzi operativi sono forniti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale del lavoro, con circolare 14 febbraio 2007, n.13.

2.4. Formano oggetto della comunicazione:

- I rapporti di lavoro subordinato;
- I rapporti di lavoro autonomo reso in forma coordinata e continuativa;
- I contratti di lavoro a progetto;
- Le collaborazioni occasionali di lavoro autonomo;
- I tirocini di formazione e orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

2.5. Con decreto ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi moduli per le comunicazioni obbligatorie, le modalità di trasferimento dei dati ed i tempi di applicazione. (*in G.U. n.299 del 27 dicembre 2007*).

2.6. La trasmissione delle comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente deve avvenire esclusivamente per il tramite dei servizi informatici. (*art.4, D.M.*).

2.7. Per consentire il necessario adeguamento delle procedure informatiche da parte dei datori di lavoro, i nuovi moduli per le comunicazioni obbligatorie, nel periodo 11 gennaio 2008 – data di entrata in vigore del D.M. 30 ottobre 2007 – 29 febbraio 2008, possono essere trasmessi anche su modello cartaceo. (*art.8, c.2, D.M.*).

2.8. Con circolare del ministero lavoro e previdenza sociale 21 dicembre 2007, n.8371, sono forniti chiarimenti relativi agli standard ed alle regole di trasmissione informatica delle comunicazioni.

2.9. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 8 gennaio 2008, n.01/08, sono fornite indicazioni utili alle pubbliche amministrazioni per l'adempimento delle prescrizioni di legge.

2.10. Il termine per inviare le comunicazioni con nuova modulistica dall'11 gennaio 2008 ed esclusivamente in via telematica dall'1 marzo 2008, scade alle ore 24 del giorno antecedente alla instaurazione del rapporto.

2.11. Formano oggetto di comunicazione anche:

- la proroga del termine inizialmente fissato nei contratti a tempo determinato;
- la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;
- la trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- il trasferimento del lavoratore;
- l'assegnazione temporanea o distacco del lavoratore;
- le vicende equivalenti alla modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- le vicende equivalenti al trasferimento d'azienda o di ramo di essa;
- le progressioni in carriera fra le aree o le categorie;
- le riammissioni in servizio.

3. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (*art.35, c.5 ter, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.87, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

3.1. L'ultravigenza delle graduatorie concorsuali va riferita al periodo di scadenza delle graduatorie medesime, facendone slittare il periodo di validità, per cui il regime limitativo delle assunzioni ha sospeso l'efficacia delle graduatorie negli anni in cui è stato vigente, che riprende a decorrere dal 1° gennaio 2007. (*nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 dicembre 2007, n.50636*).

3.2. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali è consentito per la copertura di posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili successivamente alla pubblicazione del bando di concorso ed all'approvazione della graduatoria, mentre è fatto divieto per la copertura di posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso. (*art.91, c.4, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n.4431*).

Incarichi di contratto

1. Gli incarichi individuali di collaborazione per esigenze alle quali non può farsi fronte con personale in servizio, possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. (*art. 7, c.6, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.3, c.76, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Sono esclusi dal precetto i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (*art. 7, c.6 quater, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.77, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.2. Il requisito minimo del possesso di laurea magistrale o del titolo equivalente, depone per una impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione dei presupposti. (*nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 21 gennaio 2008, n.3407*).

Forme contrattuali flessibili

1. Gli enti locali possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile solo per esigenze stagionali o per periodi non superiore a tre mesi. (*art.36, c.1, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Il limite temporale non si applica ai contratti di lavoro autonomo, non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato. (*nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 21 gennaio 2008, n.3407*).

Stabilizzazione precari

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto dei tetti di spesa, alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato. (*art. 1, c. 558, legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 3, c. 90, lett. b), legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

1.1. Per gli anni 2008 e 2009, può procedersi alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- che al 1° gennaio 2008 sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativo;
- che consegua, successivamente al 1° gennaio 2008, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2007;
- che sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006 o 2003/2007.

1.2. La stabilizzazione è diretta se il personale che ne beneficia è stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

1.3. Alla stabilizzazione del personale assunto con procedure diverse da quelle di cui al punto precedente si provvede previo espletamento di prove selettive.

2. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, non soggetti al patto di stabilità interno, possono procedere alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato avente i requisiti di cui al precedente punto 1.1., con le modalità di cui ai punti 1.2. e 1.3., nei limiti delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente e nel rispetto del tetto di spesa. (*art. 1, c. 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296; parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 19 settembre 2007, n. 18/07*).

3. Le procedure di stabilizzazione, configurandosi come modalità speciali di reclutamento che derogano alle procedure concorsuali ordinarie e determinando un'assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, non vanno conteggiate nella quota da destinare all'accesso dall'esterno che, per vincolo più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, è in misura non inferiore al 50% dei posti utilizzati. (*nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 14 dicembre 2007, n. 4826*).

4. Entro il 30 aprile 2008, gli enti locali predispongono, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e sentite le organizzazioni sindacali, un piano per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale:

a) personale con contratto di lavoro a tempo determinato avente i requisiti di cui al precedente punto 1.1.;

b) personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 1° gennaio 2008 e che alla stessa data abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, presso la stessa amministrazione, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007. (*art. 3, c. 94, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

4.1. È escluso dalle procedure di stabilizzazione relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa il personale di diretta collaborazione degli organi politici.

4.2. Con DPCM da adottare inderogabilmente entro il 31 marzo 2008 vengono disciplinati i requisiti e le condizioni per assimilare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini della stabilizzazione, tipologie contrattuali diverse di lavoro flessibile. (*art. 3, c. 96, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

5. Nelle more delle procedure di stabilizzazione il personale con contratto a tempo determinato può continuare a prestare servizio. (*art. 3, c. 92 e 95, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

Codice di comportamento

1. A seguito del decreto del ministero della funzione pubblica 28 novembre 2000, di approvazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e delle successive norme sul comportamento adottate con circolare dello stesso ministero 12 luglio 2001, n. 2198, è stata emanata direttiva recante principi di valutazione

ne dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni – responsabilità disciplinare. (*direttiva ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a., 6 dicembre 2007, n.8*).

Contributi previdenziali

Gestione separata Inps

- 1.** Sono soggetti all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti che conseguono redditi da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro autonomo occasionale ed i professionisti privi di cassa di categoria. (*circolare Inps, 1 febbraio 2006, n. 11*).
- 2.** I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps. (*art. 2, c. 26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art. 47, c. 1, lett. c-bis, dall'art. 34, c. 3, legge 21 novembre 2000, n. 342; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n. 4*).
- 3.** I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro. (*art. 44, c. 1, D.L. 29 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*).
- 3.1.** Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente. (*circolare Inps, 6 luglio 2004, n. 103*).
- 3.2.** Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.
- 3.3.** Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (*circolare Inps, 6 luglio 2004, n. 103; art. 1, c. 770, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).
- 4.** Con effetto dal 1° gennaio 2008, le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps sono aumentate di un punto percentuale, rispetto alla misura applicata nell'anno 2007, passando dal 23 al 24 per cento, relativamente agli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, e dal 16 e 17 per cento, relativamente agli altri iscritti alla predetta gestione separata. (*art. 1, c. 79, legge 24 dicembre 2007, n. 247; circolare Inps, 17 gennaio 2008, n. 8*).
- 4.1.** Per gli anni 2009 e 2010, l'aliquota è ulteriormente incrementata di un punto percentuale per ciascun anno, relativamente ai soli soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, stabilendosi nella misura, rispettivamente, del 25% e del 26%.
- 4.2.** Per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, è dovuta una ulteriore aliquota contributiva che, a far data dal 7 novembre 2007, è passata dallo 0,50% allo 0,72%. (*messaggio Inps, 9 novembre 2007, n. 27090*).
- 4.3.** L'aliquota del 24% è aumentata, quindi, dello 0,72%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 24,72%.
- 4.4.** Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure dall'anno 2008:
 - 17%, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
 - 17%, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
 - 17%, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
 - 24,72%, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio.
- 4.5.** La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef, con un massimale di euro 88.670,00.

Collaborazioni coordinate e continuative - Inail

1. Per le assunzioni e le cessazioni intervenute a decorrere dall' 11 gennaio 2008, non sussiste più l'obbligo di comunicare contestualmente all'Inail il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio previsto dall'art.14, c.2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, in quanto la comunicazione ai Centri per l'impiego ne è assorbente. (*art.1, c.1182, legge 27 dicembre 2006, n.299; D.M. 30 ottobre 2007, in G.U. n.299 del 27 dicembre 2007*).

Sostituto d'imposta

Disposizioni 2008

1. Con circolare agenzia entrate, 9 gennaio 2008, n.1/E sono illustrate le principali disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 24 dicembre 2007, n.244.

Emolumenti arretrati

1. Con effetto dall'anno 2004, ai fini del calcolo dell'aliquota media per la tassazione degli arretrati di lavoro dipendente, il reddito del biennio precedente deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e delle deduzioni per carichi di famiglia. (*circolare agenzia entrate, 20 dicembre 2007, n.71/E*).

Certificazioni

1. Il termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta delle certificazioni relative all'anno precedente, è anticipato dal 15 marzo al 28 febbraio di ciascun anno. (*art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. d, n.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

1.1. La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007. (*art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

1.2. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate, 3 dicembre 2007, è stata approvata la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ad assimilati CUD 2008. (*in suppl. ord. n.281 alla G.U. n.297 del 22 dicembre 2007*).

1.3. Con disposizione dell'agenzia delle entrate, 10 gennaio 2008, n.3781/2008, la certificazione CUD 2008 è integrata relativamente alla destinazione della quota del cinque per mille dell'Irpef.

Imposta sul valore aggiunto

Somministrazione di gas

1. Dal 1° gennaio 2008, l'aliquota agevolata del 10% è applicata alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui, e non più per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda. (*numero 127 bis, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 settembre 1972, n.633, nel testo sostituito dall'art.2, c.5, D.Lgs 2 febbraio 2007, n.26*).

1.1. Per le operazioni diverse da quelle di somministrazioni per usi civili e per i consumi superiori al limite di 480 mc. l'anno, si applica l'aliquota ordinaria del 20%. (*circolare agenzia entrate, 17 gennaio 2008, n.2/E*).

Autorità ATO

1. I consorzi obbligatori costituiti con le funzioni di programmazione e controllo del servizio idrico integrato assumono la soggettività passiva Iva per la realizzazione dei

piani stralcio, a fronte dei quali riscuotono un corrispettivo di importo pari all'aumento applicato all'utenza. (*risoluzione agenzia entrate, 10 dicembre 2007, n.359/E*).

Dichiarazioni

1. Con provvedimento direttoriale agenzia entrate, 11 dicembre 2007, è stato approvato il mod. AA7/9 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione o cessazione attività a decorrere dal 1° gennaio 2008. (*in suppl. ord. n.283 alla G.U. n.298 del 24 dicembre 2007*).

Adempimenti e scadenze

1 Marzo - Sabato

Bilancio di previsione¹

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2008 ed allegati, munito del parere dell'organo di revisione. (*art.174, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 20 dicembre 2007*).

Rendiconto contributi straordinari

- Termine perentorio, per la rendicontazione all'amministrazione pubblica che li eroga dei contributi straordinari assegnati nell'anno precedente. (*art.158, c.1, D.Lgs. 3 agosto 1999, n.265*).

Incarichi di consulenza

- Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - di tutte le notizie relative agli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca conferiti al personale che sia cessato volontariamente dal servizio, avendo il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità o che abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'ente nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. (*art. 25, c. 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724*).

Documentazione alla Corte dei conti²

- Trasmissione alla Sezione autonomie della Corte dei conti dei dati relativi alle risultanze del patto di stabilità interno ed ai principali risultati finanziari dell'esercizio 2007, ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'andamento generale della finanza locale. (*nota Corte dei conti, Sezione autonomie, 8 gennaio 2007, n.66*).

Assunzione di personale

- Nuove modalità di comunicazione al centro per l'impiego territorialmente competente delle assunzioni di personale e provvedimenti assimilati. (*D.M. 30 ottobre 2007, in G.U. n.299 del 27 dicembre 2007*).

19 Marzo - Mercoledì

Trasferimenti statali²

- Trasmissione al ministero trasporti del prospetto sui dati consuntivi sintetici relativi alla spesa per aumenti contrattuali ai dipendenti del settore trasporto pubblico locale, ai fini della liquidazione del contributo per l'anno 2007. (*comunicato ministero trasporti, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2007*).

20 Marzo - Giovedì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di febbraio 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

Bilancio di previsione¹

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2008, alla relazione revisionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2008-2010 da parte dei membri dell'organo consiliare. (*art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 20 dicembre 2007*).

30 Marzo - Domenica

Servizi di riscossione

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione dei casi e delle modalità di accesso all'anagrafe tributaria. (*art.1, c.225, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

- Formazione, da parte del ministero lavoro e previdenza sociale, della graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse a finanziamento sulla base delle domande, dichiarazioni e deliberazioni presentate entro il 31 dicembre 2007. (*circolare ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 5 giugno 2007, n.6105, integrata con nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e 17 ottobre 2007, n.14*).

31 Marzo - Lunedì

Tariffe per la cremazione³

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2008 programmato nel Dpef. (*art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Addizionale comunale all'Iperf³

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota da applicare sui redditi 2008. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico. (*art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme

all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 2002).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art. 1, c.3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360).

Regolamenti sulle entrate³

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Servizi a domanda individuale³

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2008. (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Aree e fabbricati³

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2008, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta comunale sugli immobili³

- Deliberazione a valere per l'anno 2008, relativa a:

- 1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265);
- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
- 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
- 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446);
- 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662);
- 9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all'esenzione dell'imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244);

10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili on locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431*).

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (*art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148*).

12) riduzione dell'aliquota, fino all'esenzione, oppure detrazioni dall'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (*art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266*);

13) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (*art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*);

14) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale. (*artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta di scopo³

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di istituzione, dall'anno 2008, per un periodo massimo di cinque anni e nel tetto massimo dello 0,50 per mille sull'imponibile Ici, di un'imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. (*art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tassa provinciale ambientale³

- Deliberazione della misura per l'anno 2008. (*art. 19, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari³

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2008, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. (*art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l'esercizio 2008, se adottato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. (*art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta provinciale di trascrizione³

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata nel 1999 - 2007, per l'adozione del regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente effetto dal 1° gennaio 2008, o di aumento della tariffa, se non incrementata già nel 1999 - 2007, fino al massimo del 30% di quella determinata con D.M. 27 novembre 1998, n. 435. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione. (*art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche³

- Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2008, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche³

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2008, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani³

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2008. Entro 30 giorni dall'esecutività, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art.238, c.11, e art. 264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169 e 184, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della determinazione delle tariffe 2008, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%. (art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche. (art.17, c.3, legge 24 aprile 1998, n.128).

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni³

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2008. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione di incremento delle tariffe fino ad un massimo del 20%, se non incrementate in precedenza, e per le superfici superiori al metro quadrato fino ad un massimo del 50%. (art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento dell'imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio. (circolare ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/FL).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2007 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2007 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati. (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa sui concorsi³

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica³

- (Facoltativa) Deliberazione di aumento per l'anno 2008 da 18 lire fino a 22 lire dell'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti. (art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tributi locali³

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2008 dei tributi locali. (art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo. (art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali. (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi. (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tariffe e prezzi pubblici³

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2008. (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Programma triennale lavori pubblici³

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2008 – 2010, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno. (D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 composto da bilancio annuale 2008, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2008/2010. (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170; D.M. 20 dicembre 2007, in G.U. n.302 del 31 dicembre 2007).

Esercizio provvisorio

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 2008, se la deliberazione del bilancio 2008 non dovesse ancora essere stata adottata. (art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2007 approvato. (4) (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Competenze gestionali degli assessori⁴

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2008, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388).

Concessioni edilizie⁴

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. (*art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865*).
- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente. (*art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Certificazione costo dei servizi

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2007, sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. L'obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il rendiconto 2002 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto. (*D.M. 6 marzo 2007*).

Certificazione mutui

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2007, a valere su eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti. (*art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85*).

Certificazione Iva servizi non commerciali

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, ai fini dell'attribuzione del contributo statale sul fondo 2006. (*art.6, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall'art.1, c.711, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244; D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33*).

Stabilizzazione precari

- DPCM per la disciplina dei requisiti e delle condizioni utili ad assimilare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini della stabilizzazione, tipologie contrattuali diverse di lavoro flessibile. (*art.3, c.96, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Digitalizzazione attività amministrativa

- Decreto ministero per le riforme e le innovazioni nella p.a. e per gli affari regionali e le autonomie locali per eventuale modifica degli ambiti di intervento dei progetti da presentare con i finanziamenti per le annualità 2008 e 2009, rispetto a quelli determinati con D.M. 18 giugno 2007 per l'anno 2007. (*art.1, c.893 e 895, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.1, c.3, D.M. 18 giugno 2007, in G.U. n.180 del 4 agosto 2007*).

Pubblica istruzione

- Atto di indirizzo del ministro pubblica istruzione sui criteri e metodi di modello organizzativo volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia nella spesa e sulla individuazione delle aree specifiche della sperimentazione. (*art.2, c.417, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Informazione e comunicazione

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, all' autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nel 2007 per l' acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. *(art. 10, delibera autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n. 129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS, in G.U. n. 67 del 22 marzo 2005).*

Risanamento edifici pubblici

- Decreto ministero salute di approvazione del programma di risanamento degli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici, per interventi finalizzati ad eliminare rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto. *(art. 1, c. 442, legge 24 dicembre 2007, n. 244).*

Acquisto beni e servizi

- Sono resi disponibili, per iniziativa del ministero economia e finanze, attraverso Consip S.p.a., strumenti di valutazione della comparabilità di beni e servizi e per l' utilizzo dei detti parametri. *(art. 2, c. 572, legge 24 dicembre 2007, n. 244).*

Trasferimenti statali

- Trasmissione all' ufficio territoriale di governo competente per territorio, pena la mancata erogazione del contributo, della certificazione relativa al contributo per rimborso delle spese sostenute nell' anno precedente per il personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli enti locali. *(art. 1, legge 23 luglio 1998, n. 251; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2002, n. F.L. 12/2002, e 24 gennaio 2007, n. F.L. 2/2007).*

Albo dei dirigenti

- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell' anno precedente, ai fini dell' aggiornamento dell' albo dei dirigenti pubblici. *(DPR. 11 marzo 1994, n. 374).*

Anagrafe tributaria

- Trasmissione al ministero economia e finanze, centro informativo del dipartimento delle entrate, del supporto magnetico contenente i dati relativi ai contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo complessivo non inferiore a euro 10.329,14 al lordo di Iva, stipulati nell' anno precedente. *(art. 20, c. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dall' art. 20, c. 2, lett. e, legge 30 dicembre 2001, n. 413; D.M. 6 maggio 1994; D.M. 18 marzo 1999).*

Patto di stabilità interno

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare agli enti locali dei rispettivi territori. *(art. 1, c. 660, legge 27 dicembre 2006, n. 296).*

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al ministero dell' economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, della certificazione annuale 2007 sui saldi finanziari. *(art. 1, c. 686, legge 27 dicembre 2006, n. 296).*

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell' obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza e di cassa a tutto l' anno 2007. *(art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296; punto 2.2., lett. b, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n. 12).*

Dichiarazione annuale sostituto d'imposta

- Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell'imposta e dei contributi, su modello di dichiarazione semplificata qualora siano state effettuate nell'anno precedente ritenute su redditi di lavoro dipendenti o assimilati, di lavoro autonomo e diversi e non anche su redditi di capitale. (art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).

1 Aprile - Martedì

Piano esecutivo di gestione⁵

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Servizi di riscossione

- Consegna dei ruoli all'agente della riscossione da cui decorre il termine, ridotto da 11 a 5 mesi, per la notifica della cartella di pagamento. (art.1, c.148, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Forme associative

- Cessazione della permanenza dei comuni in più di un consorzio, di una unione di comuni e di una associazione per l'esercizio di funzioni e servizi. (art.2, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Patto di stabilità interno

- (Termine iniziale) Diffida del Presidente del consiglio dei ministri agli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito, ad adottare i necessari provvedimenti. (art. 1, c. 691, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

10 Aprile - Giovedì

Esecutività del bilancio⁵

- Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2008, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

20 Aprile - Domenica

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 1° trimestre 2008. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. (artt. 29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Diritto di notifica²

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1° trimestre 2008, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (D.M. 14 marzo 2000; D.M. 3 ottobre 2006).

29 Aprile - Martedì

Imposta sul valore aggiunto

- Presentazione in via telematica dell'elenco annuale clienti e fornitori, ossia dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti nell'anno 2007. (art.8 bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248; art.37, c.9, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248; art.1, c.337, legge 27 dicembre 2006, n.296).

30 Aprile - Mercoledì

Trasferimenti statali

- Certificazione al ministero interno, da parte dei comuni, della minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. (art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Trasferimento immobili statali

- Termine annuale per avanzare richiesta all'Agenzia del demanio per l'acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio territorio. (art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante l'ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2007, ai fini dell'attribuzione del contributo erariale a saldo. (D.M. 22 dicembre 2000).

Programma triennale lavori pubblici⁴

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (*art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002*).

Bilancio di previsione⁴

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2008, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (*art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

Certificazione di bilancio⁴

- Termine per la trasmissione del certificato di bilancio 2008 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio. (*art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all'ufficio territoriale del governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini dell'attribuzione del contributo statale. (*art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007*)

Stabilizzazione precari

- Deliberazione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previo incontro con le organizzazioni sindacali, di un piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario avente i requisiti per essere stabilizzato. (*art.3, c.94, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Consorzi e società partecipate

- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante. (*art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Fondo mobilità segretari

- (Termine perentorio) Versamento all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sul c.c.p. n.36031037, del fondo di mobilità dell'anno 2007. (*deliberazione agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n.117/2006*).

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale

dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 1° trimestre 2008, qualora il D.M. sulle modalità e tempi di trasmissione dei modelli sia stato emanato entro il 31 marzo 2008. (*art.1, c.685, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Anagrafe tributaria

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell'anno precedente, contratti per l'erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del gas. (*art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006*).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, dei dati relativi all'anno precedente di denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia. (*art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006*).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell'anno precedente. (*provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006*).

Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi nell'anno precedente mediante scrittura privata e non registrati. (*provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006*).

Incarichi a pubblici dipendenti

- Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno precedente. L'omissione dell'adempimento non consente il conferimento di nuovi incarichi. (*art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

Contributi e sovvenzioni

- Aggiornamento dell'albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell'anno precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio. (*art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n.118*).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell'anno. (*art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n. 35/95*).

- Versamento⁶ della quota di spettanza dell' Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all' Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I). (*deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21*).

Gestione separata Inps²

- Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell'anno 2007 ai collaboratori coordinati e continuativi. (*circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16*).

Consumo energetico

- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l'uso dell'energia elettrica del responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia, se i consumi nell'anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. (*art.19, legge 10/1991*).

Partecipazione all'accertamento fiscale

- Trasmissione all'agenzia delle entrate, tramite il sistema Entratel in modalità Web, delle segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini delle imposte sui redditi, relative alla dichiarazione degli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nell'anno precedente. (*provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007*).

¹ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 marzo 2008.

² Termine stimato.

³ Termine stimato. Provvedimento da adottare prima dell'approvazione del bilancio.

⁴ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2008 alla scadenza del 31 marzo 2008.

⁵ Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 marzo 2008 e la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° aprile 2008.

⁶ Se di importo superiore a euro 25,82.